



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
**A.T.O. CATANZARO**

N. 19/2019 Data: 09 ottobre 2019	Oggetto: Affidamento del servizio per l'utilizzo dell'impianto sito nel comune di Cotronei (KR) di proprietà della società Ecorec Srls, per il periodo 25/03/2019-31/12/2019. CIG 79784866ED
-------------------------------------	---

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE**

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del DUC della Comunità dell'ATO Catanzaro n. 10/2019 del 17 luglio 2019, di cui si richiama espressamente tutto il contenuto per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato approvato lo schema di contratto per l'utilizzo dell'impianto sito nel comune di Cotronei (KR) di proprietà della società Ecorec Srls (con sede in Loc. Misurachelle S.P. 31 – Cotronei (KR) P. IVA 03600580793), per il periodo 25/03/2019-30/09/2019, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi, (CIG 79784866ED);
- con Determinazione del DUC della Comunità dell'ATO Catanzaro n. 18/2019 del 24 settembre 2019, di cui si richiama espressamente tutto il contenuto per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, essendo stato verificato il possesso dei prescritti requisiti da parte dell'impresa, è stata dichiarata l'efficacia della suddetta Determinazione n. 10/2019;

**RITENUTO ALTRESI'**, visto il tempo trascorso, necessario adeguare il periodo contrattualmente previsto nelle suddette Determinazioni n. 10/2019 e n. 18/2019, all'ultima proroga tecnica fino al 31 dicembre 2019, disposta per i contratti in essere con gli operatori privati, di cui alla nota dell'ATO Catanzaro Prot. n. 91871 del 27 settembre 2019 e quindi procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la società Ecorec Srls (con sede in Loc. Misurachelle S.P. 31 – Cotronei (KR) P. IVA 03600580793) per il servizio di recupero, attraverso il trattamento di lombricoltura, presso l'impianto sito a Cotronei (KR), della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni calabresi, di cui ai CER 20.01.08, 20.02.01 e 20.03.02 prodotti nei comuni dell'ATO Catanzaro, per periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2019;

**VISTO:**

- il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'art. 63 comma 2, lett. b) punto 2), in materia di affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 ("Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria") e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Presidente della Comunità d'Ambito dell'ATO Catanzaro del 19/01/2018 Prot. n. 6403, con il quale l'Ing. Bruno Gualtieri è stato nominato Direttore dell'Ufficio Comune con l'attribuzione dei poteri previsti dalla L.R. n. 14/2014;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

**DETERMINA**

1. **DI PRECISARE** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'allegato schema del contratto alla società Ecorec S.r.l.s. del servizio per il recupero, attraverso il trattamento di lombricoltura presso l'impianto di Cotronei (KR), dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'ATO Catanzaro, di cui ai codici CER 20.01.08, CER 20.02.01 e CER 20.03.02, per il periodo 25 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, per l'importo globale stimato di € 52.560,00,20 oltre IVA ed ecotassa alle seguenti condizioni:
  - conferimento di CER 20.01.08 e CER 20.03.02 € 80,00/ton;
  - conferimento di CER 20.02.01 a titolo gratuito.
3. **DI PROVVEDERE** alla stipula del suddetto contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, con la suddetta società Ecorec Srls con sede in Loc. Misurachelle S.P. 31 – Cotronei (KR), partita IVA 03600580793;
4. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria sarà garantita dai Comuni dell'ATO Catanzaro interessati, con gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, posti a carico dei propri bilanci comunali con copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, per come gli stessi hanno deliberato;
5. **DI DELEGARE** la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, la gestione del suddetto contratto, con subentro al CIG n. 79784866ED acquisito in data 15 luglio 2019 dal DUC, fermo restando l'anticipazione della data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte del dipartimento regionale, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici pubblici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino;
6. **DI PRECISARE**, per come stabilito dall'Assemblea dell'ATO Catanzaro con Delibera n. 2 del 29 gennaio 2019, che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
7. **DI PRECISARE** che i Comuni dell'ATO Catanzaro interessati, per come deliberato dagli stessi Enti, corrispondano con cadenza bimestrale alla Regione le somme corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti, come stabilito dall'art. 6 ter della Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii., secondo le tariffe individuate ai sensi delle disposizioni di legge (art. 6 ter, comma 5, Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii.);
8. **DI PRECISARE** che la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, corrisponda all'Impresa gli importi stabiliti con la presente Determinazione;
9. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, nonché al Presidente e Segretario dell'ATO Catanzaro ed alle Amministrazioni comunali in atto interessate;
10. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
11. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro;
12. **DI DICHIARARE** il presente atto, immediatamente esecutivo.

Il Direttore  
dell'Ufficio Comune  
della Comunità dell'ATO Catanzaro  
Ing. Bruno Gualtieri



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI

A.T.O. CATANZARO

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER  
IL RECUPERO, ATTRAVERSO IL TRATTAMENTO DI  
LOMBRICOLTURA, PRESSO L’IMPIANTO SITO A COTRONEI (KR) DI  
PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ ECOREC SRLS, DELLA FRAZIONE  
ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI  
COMUNI CALABRESI, DI CUI AI CER: 20.01.08, 20.02.01 e 20.03.02  
PRODOTTI NEI COMUNI DELL’ATO CATANZARO.**

**Periodo decorrenza 25/03/2019 - 31/12/2019. CIG 79784866ED**

L’anno duemiladiciannove addi ..... del mese di ..... in Catanzaro, nella residenza  
municipale,

TRA

La Comunità d’Ambito dell’ATO di Catanzaro (C.F. 97087010795), rappresentata  
dal Direttore dell’Ufficio Comune, Ing. Bruno Gualtieri con domicilio presso la sede  
del Comune di Catanzaro, in seguito denominata anche “Comunità”, autorizzato  
alla sottoscrizione dei contratti con le imprese private, in rappresentanza dei  
Comuni che hanno assunto formale impegno, per come deliberato dall’Assemblea  
dei Sindaci n. 2 del 29 gennaio 2019;

E

La società Ecorec S.r.l.s. P.IVA n. 03600580793 in persona del legale  
rappresentante Sig. Michelino Pariano, con domicilio presso la sede legale della  
Società, sita in loc. Misurachelle SP31 Cotronei (KR), di seguito denominata  
“Impresa”;

**PREMESSO CHE:**

- con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – n° 57 del 14 marzo 2013 (GU n° 69 del 22 marzo 2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata, quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi, da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;

- nello specifico il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;

- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che, con le successive modificazioni ed integrazioni, detta la disciplina transitoria delle competenze regionali, nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e quindi dei Comuni, quali soggetti competenti nell'organizzazione e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- il comma 1-bis all'art.3-bis della legge n.148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente ..."*

- in attuazione della detta normativa nazionale è stata emanata la legge regionale

n. 14/2014, pubblicata sul BUR n. 36 dell' 11 agosto 2014 – modificata dapprima con L.R. n. 54 del 22 dicembre 2017 e successivamente con L.R. n. 29 del 03 agosto 2018 (pubblicata sul BURC n. 83 del 6 agosto 2018) – con la quale, tra l'altro, è stato fissato al 31 dicembre 2018 il termine di competenza della Regione Calabria nelle funzioni transitorie in materia di gestione dei rifiuti attribuite per legge ai comuni;

- successivamente con la L.R. n. 5 del 25 gennaio 2019 (pubblicata sul BURC n. 18 del 25 gennaio 2019) è stata prevista la facoltà di delega, da parte degli ATO, alla Regione Calabria delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, fino al 31 dicembre 2019;

**DATO ATTO CHE:**

- l'Assessorato all'Ambiente, congiuntamente al Dipartimento Ambiente e Territorio e nello specifico al Settore Rifiuti, al fine di consentire l'attuazione della summenzionata legge, ha sin dal 2016 svolto tutta una serie di incontri, con cadenza pressoché mensile, con i sindaci ricadenti nei 5 ATO provinciali, volti a chiarire e dipanare dubbi e perplessità sui contenuti della stessa ed in particolare sulle ricadute economiche nei bilanci comunali in termini di tariffa di trattamento/smaltimento rsu;

- al fine di una più operosa partecipazione è stato redatto un concordamento, discusso in contraddittorio con i comuni teso a guidare il processo di subentro nella titolarità delle competenze degli enti locali;

- questa intensa attività ha consentito il completamento del processo di costituzione delle Comunità d'ambito, quali enti di governo degli ATO, anche mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi, concretizzatisi con il commissariamento di cinque comuni;



- approssimandosi la data di subentro dei comuni nella titolarità delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, fissata con L.R. n. 54/2017 al 30 giugno 2018, l'ANCI Calabria, a nome dei comuni calabresi, ha chiesto la proroga del suddetto termine, proroga concessa con legge regionale n. 29/2018, che ha traslato al 31 dicembre 2018, il termine per il subentro ope legis della titolarità delle funzioni in materia di rifiuti ai comuni;

- da quanto sopra l'ovvia conseguenza per cui tutti i contratti intrattenuti tra l'Ente regionale e i gestori privati degli impianti avessero data di scadenza al termine fissato con la prefata legge, vale a dire il 31.12.2018;

- di talché veniva riformulato il cronoprogramma di cui all'art. 6 bis della legge n. 14/2014, ed a seguito di numerose riunioni con i comuni, venivano ulteriormente chiariti tutti i termini del subentro;

- In particolare, con apposita corrispondenza venivano trasmessi:

✓ i contratti intrattenuti tra la Regione Calabria e i gestori degli impianti pubblici affinché i comuni potessero deliberare il subentro negli stessi;

✓ la bozza di delibera comunale per il subentro;

✓ lo stato di distribuzione dei conferimenti dei comuni tra i diversi impianti, distinguendo tra rifiuto urbano indifferenziato residuale e rifiuto organico da RD;

✓ gli schemi di autorizzazione all'uso degli impianti e i protocolli di intesa per l'utilizzo del Termovalorizzatore di Gioia Tauro e degli impianti pubblici extra bacino approvati con apposita DGR n.280/2018;

- con la medesima corrispondenza venivano dettate modalità operative in merito ai contratti con i gestori privati il cui contratto era necessariamente in scadenza al 31 dicembre 2018, raccomandando ai comuni di individuare un nuovo gestore o rinegoziare termini e condizioni con il medesimo al fine di assicurare

continuità amministrativa, gestionale ed economica ad un servizio pubblico essenziale;

- a tale ultimo fine, con la missiva del 21.12.2018, nel comunicare il subentro ope legis con decorrenza 1.1.2019 nei contratti in scadenza nel corso del corrente anno, si invitavano le società titolari di contratti in scadenza al 31.12.2018 ad assicurare continuità nell'accettazione dei rifiuti nelle more che giungesse a conclusione il laborioso e complesso riordino del servizio e la sottoscrizione, da parte dei Comuni, dei nuovi contratti;

- tuttavia, ad avvenuta decorrenza dei termini legislativi fissati per il subentro, e quindi a decorrere dall'1 gennaio 2019, non tutti i comuni calabresi si sono dimostrati pronti all'esercizio delle funzioni loro spettanti per legge; anzi, taluni di essi, nonostante i numerosi incontri e la molteplice corrispondenza, si sono dimostrati assolutamente impreparati al subentro;

- dal canto loro, anche le Comunità non si sono apprestate per tempo con la dovuta organizzazione tecnico-amministrativa, in grado di effettuare il necessario coordinamento con gli uffici tecnici comunali, con il rischio di far sprofondare la raccolta dei rifiuti nella completa paralisi;

- tale situazione di difficoltà si è appalesata nelle riunioni del 3 gennaio 2019, tenutesi presso la Cittadella regionale alla presenza dei gestori privati, allorquando si è potuto constatare che nessun contratto era stato sottoscritto dai Comuni con essi gestori i quali evidentemente erano impossibilitati ad accettare i rifiuti nei loro impianti;

- al fine pertanto di evitare la paralisi del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguenze disastrose sull'ambiente e sulla salute dei cittadini calabresi, in data 7 gennaio 2019 si è tenuto un incontro con tutti gli attori del processo di riordino del



sistema di gestione dei rifiuti, durante il quale si è convenuto – su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI – che la Regione continuasse ad accompagnare e supportare i Comuni nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, anche attraverso la delega all'esercizio delle funzioni, propedeutica alla copertura finanziaria e dall'impegno di spesa della Regione Calabria, per il tempo necessario affinché le Comunità d'Ambito ed i Comuni possano acquisire quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti;

- quale passaggio immediato si è deciso, tra le azioni di accompagnamento, di sottoscrivere con i gestori privati – anch'essi presenti alle predette riunioni – i cui contratti erano scaduti al 31 dicembre 2018, una convenzione temporanea della durata limitata di tre mesi tra la Regione, la Comunità d'Ambito e il gestore privato disciplinante gli aspetti gestionali ed economici del servizio di trattamento rifiuti, con la previsione della copertura finanziaria e dell'impegno di spesa della Regione Calabria, successivo alla prevista delega;

- che l'impresa ha responsabilmente continuato ad effettuare i servizi in attesa del perfezionamento della presente Convenzione;

#### **RITENUTO CHE**

- è necessario nella fattispecie il rinvio al modello della delegazione amministrativa intersoggettiva, quale istituto eccezionale e temporaneo, utile a fronteggiare esigenze contingenti ed a scongiurare il rischio di interruzione di pubblici servizi;

- pertanto, si rende indispensabile – in via transitoria e temporanea – che l'esercizio delle funzioni pubblicistiche della gestione del C.I.R. – la cui titolarità compete alle A.T.O. – continui ad essere espletato dal Dipartimento Ambiente e



Territorio della Regione Calabria;

- al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria saranno per l'effetto conferite le risorse economiche necessarie e, dunque, garantita la copertura dei costi di cui alla presente Convenzione;

**EVIDENZIATO CHE**

in detta ultima riunione del 7 gennaio 2019 si è altresì convenuto che tutti i comuni calabresi entro il 28 febbraio 2019 dovranno:

- subentrare ai contratti stipulati dalla Regione Calabria in scadenza naturale al 2019;

- aderire alla predetta convenzione/accordo con i soggetti privati della durata di tre mesi, assumendo in via esclusiva le obbligazioni da essa derivanti, fermo restando e ribadito la copertura finanziaria e l'impegno di spesa da parte della Regione ad avvenuta delega, delega che dovrà recepire integralmente i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente convenzione;

- individuare gli operatori economici mediante procedure di scelta del contraente ossequiose del Codice dei Contratti Pubblici, per assicurare tutti i segmenti dell'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti;


- stabilire se delegare o meno l'esercizio della funzione di gestione dei rifiuti alla Regione Calabria per un congruo lasso di tempo;

- assicurare la copertura finanziaria a tutta la suddetta gestione;

- prendere atto del commissariamento sia in caso di mancato subentro entro la data del 28 febbraio 2019 sia in caso di mancato versamento alla Regione, su base bimestrale, dei costi di gestione;

**ATTESO CHE:**

- il sistema impiantistico regionale pubblico di trattamento/smaltimento RU,



ereditato dal Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza nel settore dei

rifiuti urbani in Calabria, è risultato sin da subito inadatto a trattare la totalità dei

rifiuti prodotti dai comuni calabresi;

- tale inadattabilità, per quanto sia stata avvertita maggiormente nel territorio afferente

la provincia di Vibo Valentia, dove ad oggi non esiste alcun impianto pubblico di

trattamento dei rifiuti, né del "tal quale", né della FORD, tuttavia anche per la

provincia di Catanzaro, l'attuale impianto sito nel comune di Lamezia Terme

deputato al trattamento della FORD, non è sufficiente a soddisfare le esigenze di

conferimento di tutti i comuni del territorio provinciale catanzarese;

- la predetta inadattabilità perdura anche a seguito di espletamento di gara ad

evidenza pubblica, svolta dalla Regione, per l'esecuzione del servizio di

accettazione e trattamento dei rifiuti organici da RD, essendo la stessa conclusasi,

con l'individuazione di una sola offerta valida, idonea peraltro ad assicurare e

garantire pressoché il conferimento alla sola frazione dei rifiuti prodotti nel territorio

della provincia di Cosenza;

- per tale ragione, l'Ente a seguito di ricognizione, volta ad individuare la

presenza di impianti di trattamento dei rifiuti organici da RD, effettuata mediante

avviso pubblicato sul sito dipartimentale, ha rilevato che la società Ecorecupero

Soc. Coop. (oggi Ecorec S.r.l.s., a seguito di cessione del ramo d'azienda) è in

possesso di una valida autorizzazione per l'esercizio di un impianto di trattamento

della frazione organica autorizzato dalla Regione Calabria (DDG n. 11981 del

11/10/2016);

- per le suddette motivazioni, ha stipulato con la stessa una serie di contratti, di cui

l'ultimo, in aderenza alle succitate prescrizioni normative, scaduto in data 31

dicembre 2018;

**PRECISATO CHE:**

- con comunicazione assunta al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio con il n. 365097 del 22/11/2017 la società Ecorecupero Soc. Coop. (oggi Ecorec S.r.l.s., a seguito di cessione del ramo d'azienda) ha formulato una proposta per il servizio di recupero, tramite trattamento di lombricoltura, delle matrici organiche identificate dai codici CER del gruppo 20 [Rifiuti urbani, rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata], da effettuarsi presso l'impianto sito in Cotronei (KR), nel limite di 2800 tonnellate annue;

- con verbale di concordamento del prezzo e di avvio del servizio del 31 Gennaio 2018, dopo avere valutato opportunamente tutte le integrazioni presentate, si è addivenuti ai seguenti prezzi e condizioni contrattuali:

- a) conferimento di CER 200108 e CER 200302: € 80,00/ton;
- b) conferimento di sfalci e potature di cui al CER 200201: a titolo gratuito;
- c) conferimento degli scarti di lavorazione presso discarica all'uopo autorizzata, a carico della Società, compresa ecotassa, il cui rimborso potrà avvenire da parte dell'Amministrazione regionale, dopo presentazione della documentazione attestante il conferimento e l'avvenuto pagamento;

- l'avvio dei conferimenti è stato disposto con decorrenza 5 Febbraio 2018, a mezzo disposizione n. 38292 del 02/02/2018 e previa sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti facenti parte della compagine societaria, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16, nelle more della conclusione delle verifiche amministrative in capo all'Amministrazione regionale;

- l'accettazione del rifiuto è subordinata ad una prima visione per la verifica di conformità;

- le parti hanno altresì convenuto come, in tale cifra, debba intendersi compreso ogni onere necessario ad assicurare il corretto esercizio dell'impianto;

- tutti gli importi su indicati vengono accettati dall'Impresa senza alcuna riserva;

**PRESO ATTO CHE**

per come risultante nella nota regionale Prot. n. 17840/2019, tra gli impianti utilizzati dalla Regione Calabria per la gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO Catanzaro, con quantità/qualità variabili secondo la capacità di trattamento autorizzata per ogni singolo impianto dalla stessa Regione, vi è anche l'impianto di proprietà della Ecorec S.r.l.s, sito a Crotonei (KR) in loc. Misurachelle SP31, per il trattamento dell'umido da RD;

**DATO ATTO CHE:**

- tra la Regione Calabria e la Comunità d'Ambito di Catanzaro è stata sottoscritta in data 11 aprile 2019 la Convenzione Rep. n. 4366, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, che prevede da parte della Regione il controllo dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali in capo ai gestori privati degli impianti ed agli affidatari dei servizi, comprensivo dell'esecuzione dei relativi pagamenti;

- nel corso dell'anno 2019 i conferimenti presso l'impianto di proprietà della Ecorec S.r.l.s, per l'esecuzione di lavori di manutenzione, sono avvenuti a partire dal 25 marzo 2019, dovendosi quindi escludere nei rapporti contrattuali con la medesima Impresa il cosiddetto "contratto ponte", per il periodo 01/01/2019-24/03/2019;

**RILEVATO CHE**

la Regione Calabria, nella nota in atti prot. n. 239249 del 26 giugno 2019, nel

rammentare l'imminente scadenza, al prossimo 30/06/2019, della proroga tecnica dei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, ha comunicato che lo stato degli iter di consegna degli impianti pubblici all'ATO Catanzaro non sono ancora conclusi, riportando, in particolare la seguente situazione:

- l'impianto di Catanzaro - Alli, ancorché aggiudicato l'affidamento per la progettazione esecutiva, l'ammodernamento e la gestione (contratto triennale), si è nella fase di d'integrazione della progettazione definitiva;

- l'impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l'ammodernamento e la gestione (contratto biennale), si è nella fase di verifica dei requisiti dell'impresa ATI aggiudicataria della gara;

#### **CONSIDERATO**

che per l'impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino per l'ammodernamento e la gestione (contratto biennale), essendo stata dichiarata, con Determina Dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria n. 11273 del 18 settembre 2019, l'inefficacia del decreto di aggiudicazione all'unico soggetto ammesso in gara, si dovrà riavviare l'iter dell'appalto, per come stabilito con la Deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Catanzaro n. 14 del 23 settembre 2019;

#### **VISTE**

le note Prot. n. 30997 del 27 marzo 2019, Prot. n. 63415 del 26 giugno 2019 e Prot. n. 91871 del 27 settembre 2019, con le quali l'ATO Catanzaro, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente, ha ritenuto necessario comunicare la proroga tecnica dei contratti in corso relativi all'intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, col mantenimento dei medesimi patti e condizioni





contrattuali, rispettivamente fino al 30 giugno 2019, al 30 settembre 2019 ed al 31 dicembre 2019;

**VISTO**

l'art. 63 co. 2, lett. B) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. N. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";

**PRESO ATTO CHE**

tutti i comuni dell'ATO CZ, compresi quelli fruitori del presente atto negoziale, hanno delegato/autorizzato il DUC della Comunità d'Ambito di Catanzaro a sottoscrivere la presente Convenzione;

**EVIDENZIATO ALTRESI' CHE:**

- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. 2208638063;
- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. 20389900;
- hanno avuto esito positivo le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del contratto;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

In esecuzione delle Determinazioni del Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro n. 18/2019 del 24 settembre 2019 e n. 19/2019 del 09 ottobre, si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 (Premesse)**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

**Art. 2 (Oggetto del contratto)**

1. La Comunità d'Ambito di Catanzaro conferma l'affidamento all'Impresa, che accetta, del servizio relativo alle attività di trattamento in impianto di lombricoltura di proprietà della Ecorec S.r.l.s., sito a Cotronei (KR), dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'ATO Catanzaro di cui ai codici CER 20.03.02, 20.02.01 e 20.01.08, secondo il prospetto di seguito riportato:

Nr	Comune	Prov.	q.tà [t/sett]
1	Belcastro	CZ	3
2	Unione: Andali-Cerva-Petronà	CZ	8
3	Sersale	CZ	7
<b>Totale ATO CZ</b>			<b>18</b>

2. Il servizio di cui al punto precedente che l'Impresa dovrà espletare consisterà:

- nell'attività di recupero, tramite trattamento di lombricoltura, delle matrici organiche identificate dai codici CER del gruppo 20. Tutte le operazioni saranno effettuate presso l'impianto di Cotronei (KR) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo;
- nell'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio in appalto di cui al precedente punto;
- nell'organizzazione e gestione della logistica;
- nel garantire il trattamento anche nei giorni festivi sulla scorta delle necessità che saranno preventivamente comunicate dalla stazione appaltante.

3. L'impresa si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie.

4. Le attività espletate dall'Impresa in virtù del presente contratto rimangono di

esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, o qualunque variazione del processo rispetto a quello sottoscritto nel presente contratto, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti ed al Committente che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio.

**Art. 3 (Tipologia, ammontare del contratto e prezzi – Cauzione definitiva)**

1. Il contratto si intende "a misura".
2. Il valore globale stimato, fino al 31 dicembre 2019, ammonta ad € 52.560,00 (Euro cinquantaduemilacinquecentosessanta/00) oltre IVA ed ecotassa pari ad € 1.018,02 (Euro milleediciotto/02), per come riportato nell'Allegato 1. I prezzi contrattuali unitari, da corrispondere per tutta la durata del servizio, sono pari a:
  - a) Euro 80,00 oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuto CER 20.01.08 e CER 20.03.02 recuperato in impianto;
  - b) Conferimento di CER 20.02.01 a titolo gratuito.
3. L'Impresa si impegna a mantenere i prezzi indicati al punto 2 del presente articolo; detti prezzi sono comprensivi di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale e, se per cause di forza maggiore, dovesse variare il processo di recupero dell'impresa, il prezzo rimarrà invariato;
4. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1 comma 629, lettera b) Legge n. 190/2014.
5. L'Impresa, per come disposto dalla normativa vigente, ha presentato cauzione definitiva dell'importo di € 5.256,00 mediante polizza fideiussoria n. 2019/50/2525834 rilasciata in data 31/07/2019 dalla società Reale Mutua.
6. Per lo svincolo progressivo della polizza fideiussoria di cui al punto precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016.

**Art. 4 (Durata del contratto)**

1. La decorrenza del presente contratto va dal 25 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, nei limiti dei conferimenti espressamente autorizzati e delle capacità ricettive dell'impianto. Il contratto si intenderà tacitamente risolto alla data del 31 dicembre 2019 oppure al verificarsi della condizione di inefficacia della convenzione di delega sottoscritta tra ATO Catanzaro e Regione Calabria per le ragioni esposte nell'art. 9 di cui alla citata convenzione, il cui contenuto è intendersi integralmente trascritto, ovvero di "inefficacia automatica delle delega prevista dal comma 4 art. 6 ter della L.R. 14/2014, per come modificata dalla L.R. 5/2019.

2. L'efficacia del contratto può cessare anche prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2019, senza nessuna opposizione da parte dell'Impresa, se per come previsto dall'Assemblea dell'ATO Catanzaro con delibera n. 2 del 29 gennaio 2019, avverrà l'effettivo subentro con la conclusione delle procedure, ad oggi ancora in corso di espletamento da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, attinenti ai contratti relativi agli impianti tecnologici di Catanzaro-Alli e Lamezia Terme-S. Pietro Lametino.

**Art. 5 (Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)**

La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) nominerà il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, e dove obbligatorio per legge il Direttore per l'esecuzione del contratto ed i loro collaboratori, da individuarsi anche nel personale dei singoli comuni.

In particolare al RUP:

- dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto;



- avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 6;

- è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto;

Inoltre il RUP:

- potrà comminare eventuali penali per come previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici;

- è preposto al controllo della quantità concordate nell'ambito del presente

#### **Art. 6 (Il Responsabile dell'impresa Aggiudicataria)**

1. La ditta affidataria dovrà comunicare alla Comunità d'ambito (o alla Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno con 16on feritori16ne di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace 16on feritorne per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.

2. Le comunicazioni nei confronti della ditta affidataria effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo e-mail certificata.

La ditta affidataria è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata o PEC alla Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.



3. Il responsabile della ditta affidataria verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

**Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)**

L'Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa alla Regione che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

**Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)**

1. L'importo determinato ex art. 3 del presente atto, verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa, indicato nel paragrafo corrispondente.

2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei bollettini di pesata) per consentire al personale preposto il controllo e la verifica.

3. La Società, a fronte della redazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento, entro i primi 15 giorni decorrenti dall'invio dei report del servizio, emetterà fattura attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti nel mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura.

4. Le fatture dovranno essere emesse a carico dei singoli Comuni, ciascuno per la quota parte derivante dai propri conferimenti mensili, o, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni, alla Regione per l'intero importo relativo al totale dei conferimenti mensili.



5. I singoli Comuni (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) procederanno ai pagamenti secondo la seguente procedura:

1. trasmissione dei dati mensili di conferimento rifiuti presso l'impianto in questione secondo le indicazioni che saranno fornite dal RUP, dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi scontrini di pesata entro i primi 7 gg solari successivi al periodo di riferimento. I suddetti dati dovranno essere trasmessi sia in formato cartaceo che digitale (excel), sia ai RUP e ai DEC dei relativi contratti;

2. verifica dei dati entro i successivi 10 gg lavorativi;

3. acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'Impresa;

4. emissione e trasmissione all'Affidatario, del certificato di pagamento a cura del Responsabile del procedimento, entro i 4 gg lavorativi successivi all'avvenuto controllo dei dati trasmessi;

5. trasmissione da parte dell'Affidatario, della fattura relativa ai corrispettivi del servizio svolto relativamente al periodo di riferimento ed ai quantitativi di rifiuti trattati;

6. verifica della correttezza della fatturazione emessa e relativa acquisizione agli atti della stessa;

7. emissione del dispositivo di liquidazione della fattura emessa e trasmissione dello stesso alla rispettiva ragioneria.

**Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)**

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell'esecuzione delle opere in esso

descritte. È, invece, consentita all'Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, la Regione avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell'Impresa.

3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1646 e 1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d'opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto.

#### **Art. 10 (Sospensioni e riprese del servizio)**

1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative contrarie sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta o a mezzo posta certificata. E sottoposta al preventivo assenso della Regione cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.

2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire per uno dei motivi esemplificativamente elencati:

- a. Cause di forza maggiore,
- b. Difformità dei rifiuti;
- c. Modifiche legislative e/o autorizzative contrarie sopravvenute;
- d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;



3. L'Impresa dar  tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio.

4. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati (in via esemplificativa) non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volont  manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalit  a carico dell'Impresa, non d  diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera i Comuni (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) al pagamento dei crediti gi  maturati dall'Impresa.

5. Il servizio condotto dall'Impresa potr  essere sospeso dalla Comunit  d'ambito (o dalla Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilit  di applicazione della penale di cui al seg. Art. 11.

6. La ripresa del servizio dovr  essere preventivamente concordata con la Comunit  d'ambito (o con la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni).

#### **Art. 11 (Penali)**

1. La Comunit  d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) applicher , per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, imputabili esclusivamente all'affidatario, le seguenti penali:

- mancata esecuzione del servizio: penale pari ad Euro 300,00 per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese la Comunit  d'ambito (o la Regione, nel caso di

conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell'ipotesi in cui la Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;


- ogni altra violazione degli obblighi dell'aggiudicataria che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale di Euro 300,00 per ogni singola inadempienza.

2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Comunità d'ambito (o della Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

#### **Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)**

1. La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'aggiudicataria, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dal Committente;
- b) venga accertata da parte del Committente o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;





c) venga accertata da parte del Committente la cessione del contratto, del credito o

il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell'Impresa

aggiudicataria;

d) si verifichi la sospensione e/o la revoca dell'atto autorizzativo alla gestione

dell'impianto

e) per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo

svolgimento del servizio di cui trattasi;

f) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;

g) nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente contratto;

h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

i) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità

Prefettizia;

j) venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. E mm.;

k) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai

sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. Nelle predette ipotesi il Committente darà

comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo

raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di

legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere

ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa

inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente

emergente.

2. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non

pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il

risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.


3. La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall'affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente, ovvero assicurando la corretta esecuzione del servizio sino alla cessazione effettiva.

4. All'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

#### **Art.13 (Obblighi dell'impresa aggiudicataria)**

1. La ditta affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto.

2. Dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.



3. Copia delle predette autorizzazioni, iscrizioni etc dovrà essere consegnata alla Comunità d'ambito (o alla Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) prima dell'inizio del servizio.

**Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)**

1. Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, la ditta affidataria dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative. Il servizio si svolgerà secondo le modalità previste al presente articolo.

2. Sono autorizzati a conferire tutti i Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito di Crotone La ditta affidataria dovrà preventivamente trasmettere il regolamento di accesso in impianto a tutti i 24on feritori, i quali dovranno trasmettere in tempi brevi all'affidataria la formale accettazione di tale regolamento unitamente ai documenti di iscrizione Albo Gestori Ambientali, Iscrizione C.C.I. A.A. e White List.

3. L'Impresa si impegna ad accettare in trattamento circa 143 t/trimestre di frazione organica da raccolta differenziata, secondo i CER sopra indicati, presupposto che il conferimento di tale quantitativo avvenga con un flusso settimanale di circa 11 tonnellate, secondo la ripartizione indicata all'art. 2 della presente Convenzione.

4. I soggetti di cui al punto 2. Provvederanno a far pervenire, per iscritto, entro il venerdì della settimana precedente una richiesta di accesso all'impianto indicando date e quantitativi presunti da conferire.

5. Il quantitativo totale di rifiuti, di cui ai CER 20.01.08, 20.03.02 e CER 20.02.01, da conferire per soggetto autorizzato a stesso mezzo, sarà definito dal Responsabile dell'Impresa, secondo un piano settimanale di conferimenti, in funzione della disponibilità ricettiva dell'impianto. Al fine di garantire la corretta

esecuzione della programmazione, l'impresa comunicherà tempestivamente, stesso mezzo, la disponibilità dell'Impianto ed ogni eventuale variazione.

6. La ditta affidataria dovrà effettuare il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.

7. La ditta affidataria dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

#### **Art.15 (Oneri a carico della stazione appaltante)**

La Comunità d'ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) coordinerà, unitamente all'affidatario, i conferimenti dei singoli comuni.

#### **Art. 16 (Controversie)**

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Catanzaro. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Nel caso in cui la controversia investe anche uno dei Comuni dell'ATO, nelle competenze connesse al merito del presente atto, la risoluzione deve investire, in via esclusiva o in partecipazione a seconda della natura della controversia stessa, anche il Foro competente per il comune medesimo.

#### **Art. 17 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)**

1. L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L' Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, per come di seguito modificato prima dalla lettera h) del comma 1 dell'art 3 dei D. Lgs. N. 113/2007 e poi dal n. 3 della lettera aa) del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. N. 152/2008 e ss.mm.ii..

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Regione, a proprio giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per l'esecuzione del servizio.

4. L' Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

5. Resta inteso che la Comunità d'Ambito (o la Regione, nel caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni) sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevata da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui al presente contratto. L'Impresa terrà inoltre sollevate ed indenni la Comunità d'Ambito e l'Amministrazione Regionale dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità, che sarà invece



soportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

**Art. 18 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)**

1. La stazione appaltante rescinderà il contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso in cui dovesse pervenire nel corso dell'esecuzione del presente atto, informativa antimafia a carico dei soggetti interessati, attestante la presenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere, salvo il diritto al pagamento del servizio già correttamente eseguito.

2. L'Impresa dichiara di conoscere, accettare e sottoscrivere digitalmente il Protocollo d'intesa per la prevenzione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 25/05/2015 con la Prefettura UTG di Catanzaro e le clausole in esso contenute.

**Art. 19 (Obblighi di garanzia e manleva)**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura.

**Art. 20 (Sicurezza e salute dei lavoratori)**

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine, il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (ad es. guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità

per gli operatori esterni, etc.), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed onere a carico dell'Impresa.

2. Con la firma del presente contratto l'Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l'igiene sui lavoro, ne riconosce l'osservanza e si impegna ad attenersi dichiarando di sollevare la Regione da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall'inadempienza dell'Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente paragrafo 1; Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l'Impresa ha l'obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del rappresentante della Sicurezza dell'Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta alla Regione all'atto dell'avvio del Servizio.

3. L'Impresa è consapevole, e ne ha tenuto in debito conto, che l'espletamento delle attività descritte nel presente documento è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso sito, di altre attività da parte della Regione e/o di terzi.

**Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010**

**n. 136 – Clausola risolutiva espressa – Protocollo di Legalità)**

1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la

risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'importo determinato nell'ambito del presente contratto, verrà corrisposto a mezzo bonifico sul conto indicato dall'Impresa ed a tal fine la società Ecorec S.r.l.s. trasmetterà apposita comunicazione ai sensi della Legge n. 136/2010 con i nominativi dei referenti autorizzati ad operare sul detto conto.

#### **Art.22 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)**

Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., al D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii. e al Codice civile.

#### **Art. 23 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)**

Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio in appalto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. L'Impresa, con la firma del presente contratto presta il consenso, ai sensi degli arti 11, 20, 22, 24 e 28 della Legge 31/12/1996 n. 675 e ss.mm.ii., al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Regione Calabria.

#### **Art. 24 (Redazione e registrazione contratto)**

Il presente contratto si compone di n. 30 pagine e n. 1 allegato. Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell'impresa. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia.

**Per la società Ecorec S.r.l.s.**

**Per l'ATO Catanzaro**

**Il Legale Rappresentante**

**Il Direttore dell'Ufficio Comune**

**Sig. Michelino Pariano**

**Ing. Bruno Gualtieri**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole, che le parti dichiarano di aver ben compreso e conosciute: art. 3 (Tipologia, ammontare del contratto e prezzi – Cauzione definitiva), art. 4 (durata del contratto), e art.16 (controversie).

**Per la società Ecorec S.r.l.s.**

**Per l'ATO Catanzaro**

**Il Legale Rappresentante**

**Il Direttore dell'Ufficio Comune**

**Sig. Michelino Pariano**

**Ing. Bruno Gualtieri**

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI

ATO CATANZARO

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RECUPERO, ATTRAVERSO IL TRATTAMENTO DI LOMBRICOLTURA, PRESSO L'IMPIANTO SITO A COTRONEI (KR) DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ECOREC SRLS, DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI CALABRESI, DI CUI AI CER: 20.01.08, 20.02.01 e 20.03.02 PRODOTTI NEI COMUNI DELL'ATO CATANZARO. Periodo decorrenza 25/03/2019 - 31/12/2019  
CIG 79784866ED

**Allegato 1**

Contratto Rep. N. .... del .....

CONFERIMENTI COMUNI ATO CATANZARO ALL'IMPIANTO DI ECOREC S.R.L.S.									
INDICAZIONE PRESUNTA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COSTI TRA I COMUNI CONFERENTI									
N.	Comune	Prov.	q.tà [t/sett]	q.tà [t/periodo] 25/03/19-31/12/19	prezzo unitario medio (€/t)	Importo al netto IVA (periodo)	Scarti (t/periodo)	Ecotassa (€/t)	Ecotassa (€/periodo)
1	BELCASTRO	CZ	3	3 x 40 = 120	€ 80,00	€ 9.600,00	12,0	€ 15,495	€ 185,94
2	UNIONE COMUNI ANDALI-CERVA-PETRONA'	CZ	8	8 x 40 = 320	€ 80,00	€ 25.600,00	32,0	€ 15,495	€ 495,84
3	SERSALE (dal mese di giugno 2019)	CZ	7	7 x 31 = 217	€ 80,00	€ 17.360,00	21,7	€ 15,495	€ 336,24
	<b>Totale ATO CZ</b>		<b>11</b>	<b>120+320+217=657</b>	<b>€ 80,00</b>	<b>€ 52.560,00</b>	<b>65,7</b>	<b>€ 15,495</b>	<b>€ 1.018,02</b>